



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4127/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

14/02/2012

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITTI | SPARTACO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TARANTINO | CRISTOFARO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

100/14/12

PRONUNCIATA IL:

14/2/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/2/2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4127/11 depositato il 01/06/2011
- avverso la sentenza n° 148/19/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Il Segretario

[Signature]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

Atti impugnati:
INVITO A PAGAMENTO

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. [REDACTED], avvocato, ha proposto ricorso avverso l'invito a provvedere al pagamento del contributo unificato nella misura di € 250,00 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e notificato in data 15.02.2010, sostenendo di non essere tenuto al detto versamento in quanto la controversia instaurata innanzi al giudice amministrativo era relativa alla tutela dei diritti del cittadino utente.

L'ufficio insiste sulla legittimità del provvedimento, peraltro preceduto da altro invito al pagamento del CU n. 539/09 del 18.11.2009 notificato in data 24.11.2009.

La CTP di Roma sez. 19 con sentenza n. 148/19/11 depositata 21.03.2011 respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite.

Appella il contribuente sugli stessi motivi svolti in prime cure sottolineando la illegittimità della sentenza per difetto di adeguata motivazione in ordine alla insussistenza dell'obbligo contributivo e alla sua illegittimità costituzionale.

Non risulta costituito l'ente impositore.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente deve essere respinto.

Dalla documentazione in atti, emerge che il responsabile dell'ufficio ricorsi del TAR del Lazio con provvedimento n. 539 del 18.11.2009 notificato in data 24.11.2009 ha invitato il contribuente alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato dovuto per il ricorso al TAR rubricato R.G. n. 9253/09. Nel provvedimento viene espressamente richiesto il pagamento del CU omesso per € 250,00 alla parte che deposita il ricorso introduttivo ex art. 14 DPR 115 del 30 maggio 2002. Alla richiesta, il contribuente fa presente di non essere tenuto all'obbligo di detto versamento perché "la controversia promossa dinanzi al TAR è relativa alla tutela dei diritti del cittadino utente".

In costanza di inadempimento da parte del ricorrente, l'ufficio emette altro provvedimento che oltre a reiterare l'invito al pagamento commina il pagamento delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla normativa in vigore. Avverso tale nuovo provvedimento notificato in data 15.02.2010 ricorre il contribuente adducendo la tardività della richiesta impositiva, la non debenza del contributo e, comunque, la incostituzionalità dell'art. 14 nella parte in cui pone a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo l'obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato.

Al riguardo la commissione rileva che il primo invito al pagamento del CU notificato 24.11.2009 riveste la natura di un atto impositivo vero e proprio perché contiene la pretesa tributaria dell'ufficio; esso, pertanto, rientra nel novero degli atti impugnabili previsti dall'ultimo comma dell'art. 19 D.lgs. 546/92 in quanto direttamente lesivi della sfera patrimoniale del soggetto. La pretesa, pertanto, dell'ufficio sostanziata dalla richiesta di una somma a titolo di CU avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, impugnazione nel caso è mancata.

Ciò non toglie, tuttavia, che il contribuente possa contestare il successivo atto di richiesta di pagamento con sanzioni ed interessi notificato in data 15.02.2010; ma in questo caso, tale impugnazione non può che riguardare i "vizi propri dell'atto", a mente del citato art. 19.

Nel caso in esame, invero, il contribuente si è limitato a ripetere i motivi di doglianza in ordine alla non debenza del contributo, che certamente non costituisce un vizio proprio dell'atto.

In tale situazione, il ricorso introduttivo avverso il provvedimento del 15.02.2010 si appalesa inammissibile.

Incidentaliter tantum, è appena il caso di evidenziare che il termine di trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento di cui all'art. 248 TUSG non può definirsi perentorio ma ordinatorio in quanto non stabilito a pena di decadenza ma di prescrizione per il recupero dell'importo dovuto e non versato; ma, comunque, la richiesta del 24.11.2009 deve ritenersi tempestiva atteso che il ricorso al TAR è stato iscritto a ruolo in data 18.11.2009. Nemmeno la eccepita incostituzionalità dell'art.14 sull'obbligo del pagamento del CU è fondata in quanto il mancato pagamento del contributo unificato non determina l'inammissibilità del ricorso né, di conseguenza, il pregiudizio sulla tutela del cittadino ricorrente ma comporta solo l'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere all'esazione del tributo con l'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all'inadempimento(Ord. n. 143 del 18.04.2011 Corte Costituzionale e Circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011 la quale nel richiamare

l'art. 247 TUSG individua la competenza dell'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione quale quello presso il magistrato dove è depositato l'atto, mentre nel richiamare il successivo art. 248 precisa che la norma prevede l'emissione dell'invito al pagamento prima della fase riscossiva coattiva a mezzo ruolo).

In definitiva, l'appello deve essere respinto con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per la violazione dell'art. 19 dlgs 546/92 in ordine alla mancata impugnazione della prima pretesa tributaria e per la mancata individuazione dei motivi relativi ai vizi propri del successivo e conseguenziale atto tributario. Le spese di lite possono essere compensate per la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata la quale, pertanto, non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Respinge l'appello del contribuente e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Nulla per le spese del giudizio.

Roma 14.02.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti

